

QUESTO MESE: DANNO BIOLOGICO E NUOVO SISTEMA DI INDENNIZZO

LA MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICOFISICA

I CRITERI DI CALCOLO DEGLI INDENNIZZI

Tabelle e grafici a cura di Pier Giorgio Ciganotto

Editore INAIL - Sede in Roma, P.le G. Pastore, 6 - Tel. 06/5487.1 - Dir. Resp. Alberigo Ricciotti
 Segretaria di Redazione Vitalina Paris - Tel. 06/54872256 - Fax 06/51957270
 Spedizione in abbonamento postale - art. 2, comma 20/c, legge 662/1996 - Filiale di Milano
 Iscrizione al N. 178 del 17/4/2000 del Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma

SETTEMBRE 2000

NUMERO 9

DANNO BIOLOGICO E NUOVO SISTEMA DI INDENNIZZO

La risarcibilità del danno alla persona, indipendentemente dal pregiudizio patrimoniale subito (danno biologico), è stata riconosciuta, a legislazione immutata, in forza di ripetute pronunce della magistratura ordinaria e della Corte Costituzionale. Soltanto ora con l'art. 13 del D.Lgs. 38/2000, il principio giurisprudenziale è stato tradotto in una articolata disciplina che attua una profonda innovazione nel sistema di tutela socia-

le, ponendo al centro della tutela stessa la persona umana, considerata nella globalità delle sue estrinsecazioni, sia in ambito lavorativo che sociale.

Tale radicale mutamento di prospettiva ha comportato la conseguenza che l'inserimento dell'indennizzo del danno biologico nel sistema di tutela sociale non potesse risolversi con la previsione di una voce aggiuntiva di indennizzo, ma abbia richiesto la completa revisione della

prestazione economica, per realizzare un sistema organico ed equilibrato. Anche se l'ambito di applicazione della norma è limitato al sistema sociale di tutela infortunistica e pur considerate le differenze intrinseche del sistema indennitario rispetto a quello risarcitorio, tuttavia gran parte delle disposizioni e dei meccanismi di calcolo potranno costituire un riferimento sul piano generale.

(Luigi La Peccerella)

TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO - INDENNIZZO IN CAPITALE - MASCHI

Grado %	Punto INAIL (a)	INDENNIZZO IN MIGLIAIA DI LIRE PER FASCE DI ETÀ (Anni)										
		Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	1.600	9.600	9.120	8.640	8.160	7.680	7.200	6.720	6.240	5.760	5.280	4.800
7	1.700	11.900	11.305	10.710	10.115	9.520	8.925	8.330	7.735	7.140	6.545	5.950
8	1.800	14.400	13.680	12.960	12.240	11.520	10.800	10.080	9.360	8.640	7.920	7.200
9	1.900	17.100	16.245	15.390	14.535	13.680	12.825	11.970	11.115	10.260	9.405	8.550
10	2.000	20.000	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000	14.000	13.000	12.000	11.000	10.000
11	2.200	24.200	22.990	21.780	20.570	19.360	18.150	16.940	15.730	14.520	13.310	12.100
12	2.400	28.800	27.360	25.920	24.480	23.040	21.600	20.160	18.720	17.280	15.840	14.400
13	2.600	33.800	32.110	30.420	28.730	27.040	25.350	23.660	21.970	20.280	18.590	16.900
14	2.800	39.200	37.240	35.280	33.320	31.360	29.400	27.440	25.480	23.520	21.560	19.600
15	3.000	45.000	42.750	40.500	38.250	36.000	33.750	31.500	29.250	27.000	24.750	22.500

(a) Importo in migliaia di lire di un grado di menomazione riferito alla prima fascia di età (Fino a 20).

LA MENOMAZIONE DELL'INTEGRITA' PSICOFISICA

DENTRO LA NOTIZIA

La "Tabella delle menomazioni", approvata con D.M. 12.7.2000, rappresenta lo strumento basilare per la valutazione del pregiudizio all'integrità psicofisica secondo il nuovo sistema indennitario INAIL. La tabella, che sostituisce entrambe quelle allegata al T.U. n. 1124/65, è costituita da 387 voci principali e da alcune sottovoci riguardanti i vari apparati ed è integrata da tre allegati relativi all'apparato otorinolaringoiatrico, respiratorio e visivo.

La tabella, recependo appieno la novità del parametro valutativo (pregiudizio dell'integrità psicofisica in luogo della ridu-

zione dell'attitudine al lavoro) contempla, tra gli altri, i danni estetici e sessuali e i cosiddetti danni anatomici, tra cui la sensibilizzazione, le placche pleuriche e le nodulazioni polmonari, tutti danni che in assenza di franca ripercussione funzionale non erano prima indennizzabili. Ampio spazio è stato riservato a tutte le menomazioni riferibili al danno viscerale, pressochè totalmente assenti dalle tabelle allegata al T.U.; al pari, una dettagliata valutazione è presente per le malattie del sangue, le neoplasie, l'AIDS e le epatiti. Uguale riguardo è stato previsto per gli esiti delle

lesioni cutanee e delle dermatiti e per le menomazioni sessuali, in considerazione della rilevanza che il pregiudizio estetico e degli organi riproduttivi assume, appunto, nell'ambito del danno biologico.


Il grado della menomazione accertato e valutato con la tabella, costituisce la base di calcolo sia per l'indennizzo del danno biologico in capitale o in rendita, sia per la determinazione della ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, secondo i dispositivi stabiliti dal decreto stesso.

(Patrizio Rossi)

TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO - INDENNIZZO IN CAPITALE - FEMMINE

Grado %	Punto INAIL (a)	INDENNIZZO IN MIGLIAIA DI LIRE PER FASCE DI ETÀ (Anni)										
		Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	1.750	10.500	9.975	9.450	8.925	8.400	7.875	7.350	6.825	6.300	5.775	5.250
7	1.850	12.950	12.303	11.655	11.008	10.360	9.713	9.065	8.418	7.770	7.123	6.475
8	1.950	15.600	14.820	14.040	13.260	12.480	11.700	10.920	10.140	9.360	8.580	7.800
9	2.050	18.450	17.528	16.605	15.683	14.760	13.838	12.915	11.993	11.070	10.148	9.225
10	2.150	21.500	20.425	19.350	18.275	17.200	16.125	15.050	13.975	12.900	11.825	10.750
11	2.350	25.850	24.558	23.265	21.973	20.680	19.388	18.095	16.803	15.510	14.218	12.925
12	2.550	30.600	29.070	27.540	26.010	24.480	22.950	21.420	19.890	18.360	16.830	15.300
13	2.750	35.750	33.963	32.175	30.388	28.600	26.813	25.025	23.238	21.450	19.663	17.875
14	2.950	41.300	39.235	37.170	35.105	33.040	30.975	28.910	26.845	24.780	22.715	20.650
15	3.150	47.250	44.888	42.525	40.163	37.800	35.438	33.075	30.713	28.350	25.988	23.625

(a) Importo in migliaia di lire di un grado di menomazione riferito alla prima fascia di età (Fino a 20).



TAV. 1: PUNTO UNITARIO DI INDENNIZZO PER GRADO E PER SESSO

I criteri stabiliti dal D.M. 12.7.2000 per l'indennizzo del danno biologico si richiamano al metodo tabellare cosiddetto del "punto variabile". Si tratta di un sistema utilizzato in ambito civilistico che prevede che l'indennizzo sia: ardituale, in quanto la menomazione produce lo stesso pregiudizio per tutti gli esseri umani; crescente al crescere della gravità in misura più che proporzionale sia in termini assoluti che relativi; variabile in funzione dell'età (decresce al crescere dell'età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile). Su questi principi si innestano alcune importanti specificità che prevedono, tra l'altro, una franchigia per i gradi inferiori al 6% e forme differenziate di indennizzo: "indennizzo in capitale" per le menomazioni di minore gravità (gradi dal 6% al 15%), nella misura indicata in una tabella, distinta per maschi e femmine, che contiene importi predeterminati individuati dall'incrocio fra la riga del grado di menomazione e la colonna della classe di età (cfr. pagg. 1 e 2); "indennizzo in rendita" per i

TABELLA DEI COEFFICIENTI PER GRADO DI MENOMAZIONE

GRADO PERCENTUALE DELLA MENOMAZIONE	COEFFICIENTE APPLICATO
16 - 20	0,4
21 - 25	0,5
26 - 35	0,6
36 - 50	0,7
51 - 70	0,8
71 - 85	0,9
86 - 100	1,0

E' consentito, con motivato parere medico-legale, sia in sede di prima valutazione dei postumi che in sede di revisione, attribuire o confermare il coefficiente previsto per una fascia di grado superiore.

gradi dal 16% al 100%, per mezzo della tabella sotto riportata che contiene i valori della rendita annua in corrispondenza al solo grado di menomazione in quanto l'età e il sesso del danneggiato, incidendo sulla durata della rendita vitalizia, determinano automaticamente la diversificazione dell'indennizzo globale. A partire dal 16%, inoltre, è prevista una ulteriore quota di rendita, in aggiunta a quella per danno biologico, che ristora le

conseguenze patrimoniali, presunte per legge, della menomazione. Tale quota di rendita è commisurata al grado di menomazione e ad una percentuale della retribuzione stabilita in base ad appositi coefficienti, variabili in funzione della gravità della menomazione e della sua incidenza sulla capacità di produrre reddito, contenuti nella "Tabella dei coefficienti" (cfr. Tavola a lato).

(Franco D'Amico)

TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO - INDENNIZZO IN RENDITA (Importi in migliaia di lire)

Grado %	Rendita annua	Grado %	Rendita annua	Grado %	Rendita annua	Grado %	Rendita annua	Grado %	Rendita annua
16	2.000	33	5.800	50	12.000	67	18.600	84	23.700
17	2.200	34	6.100	51	12.400	68	18.900	85	24.000
18	2.400	35	6.400	52	12.800	69	19.200	86	24.300
19	2.600	36	6.700	53	13.200	70	19.500	87	24.600
20	2.800	37	7.000	54	13.600	71	19.800	88	24.900
21	3.000	38	7.300	55	14.000	72	20.100	89	25.200
22	3.200	39	7.600	56	14.400	73	20.400	90	25.500
23	3.400	40	8.000	57	14.800	74	20.700	91	25.800
24	3.600	41	8.400	58	15.200	75	21.000	92	26.100
25	3.800	42	8.800	59	15.600	76	21.300	93	26.400
26	4.000	43	9.200	60	16.000	77	21.600	94	26.700
27	4.200	44	9.600	61	16.400	78	21.900	95	27.000
28	4.400	45	10.000	62	16.800	79	22.200	96	27.300
29	4.600	46	10.400	63	17.200	80	22.500	97	27.600
30	4.900	47	10.800	64	17.600	81	22.800	98	27.900
31	5.200	48	11.200	65	18.000	82	23.100	99	28.200
32	5.500	49	11.600	66	18.300	83	23.400	100	28.500

INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI (1)

PERIODI	INFORTUNI				MALATTIE PROFESSIONALI		
	Industria e altre attività	Agricoltura	TOTALE	di cui casi lievi (2)	Industria e altre attività	Agricoltura	TOTALE
Luglio 1999	88.656	9.079	97.735	15.509	2.059	70	2.129
Luglio 2000	86.675	8.050	94.725	13.436	2.007	56	2.063
Variazione %	-2,23	-11,33	-3,08	-13,37	-2,53	-20,00	-30,10
Ago.1998 - Lug.1999	874.274	93.070	967.344	156.556	24.096	884	24.980
Ago.1999 - Lug.2000	909.449	89.589	999.038	149.403	24.478	922	25.400
Variazione %	4,02	-3,74	3,28	-4,57	1,59	4,30	1,68


(1) Dati stimati.

(2) Casi con assenza dal lavoro non superiore a 3 gg.

CASI MORTALI PER INFORTUNIO (3)

PERIODI	INFORTUNI		
	Industria e altre attività	Agricoltura	TOTALE
Luglio 1999	132	20	152
Luglio 2000	111	18	129
Variazione %	-15,91	-10,00	-15,13
Ago.1998 - Lug.1999	1.260	169	1.429
Ago.1999 - Lug.2000	1.160	184	1.344
Variazione %	-7,94	8,88	-5,95

(3) Per data dell'infornio.



TAV. 4: CASI MORTALI PER DATA EVENTO PERVENUTI A TUTTO AGOSTO 2000

LA PRODUZIONE INAIL

RENDITE AD INABILI COSTITUITE (4)


PERIODI	INFORTUNI				MALATTIE PROFESSIONALI		
	Industria e altre attività	Agricoltura	TOTALE	% agric. su TOTALE	Industria e altre attività	Agricoltura	TOTALE
Luglio 1999	2.356	551	2.907	18,95	482	19	501
Luglio 2000	2.310	514	2.824	18,20	470	32	502
Variazione %	-1,95	-6,72	-2,86	-	-2,49	68,42	0,20
Ago.1998 - Lug.1999	26.030	5.805	31.835	18,23	4.981	237	5.218
Ago.1999 - Lug.2000	27.604	5.878	33.482	17,56	5.562	286	5.848
Variazione %	6,05	1,26	5,17	-	11,66	20,68	12,07

(4) Per data di costituzione.

CASI DI INFORTUNIO INDENNIZZATI CON INABILITÀ TEMPORANEA (5)

PERIODI	INFORTUNI		
	Industria e altre attività	Agricoltura	TOTALE
Luglio 1999	50.457	5.536	55.993
Luglio 2000	50.293	5.007	55.300
Variazione %	-0,33	-9,56	-1,24
Ago.1998 - Lug.1999	539.834	71.877	611.711
Ago.1999 - Lug.2000	583.998	69.905	653.903
Variazione %	8,18	-2,75	6,89

(5) Per data definizione.



TAV. 5: CASI INDENNIZZATI PER DATA DI DEFINIZIONE